



Comune di Valdobbiadene

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – IRPEF

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 7 marzo 2007;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 26 giugno 2012;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30 dicembre 2016;
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 28 dicembre 2021
- In vigore dal 1° gennaio 2022.

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dal comma 142 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
2. Per l'anno 2017, l'aliquota viene stabilita nella misura di 0,7 punti percentuali.
- 2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 12.000,00 (dodicimila) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo."*
3. Per gli anni successivi, l'aliquota potrà essere variata con deliberazione da adottarsi di anno in anno entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della deliberazione di variazione dell'aliquota entro il termine previsto nel precedente periodo, si intende prorogata l'aliquota vigente per l'anno precedente.
4. La deliberazione di variazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3
Soggetti passivi

5. L'addizionale è dovuta da tutti i contribuenti, quali previsti dalle disposizioni legislative vigenti, aventi domicilio fiscale nel Comune di Valdobbiadene alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 4
Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune di Valdobbiadene, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune stesso.

Art. 5
Rinvio a norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 80, comma 3, dello statuto comunale, ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione
